



06926-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 637/2020
VINCENZO SIANI		UP - 17/12/2020
MICHELE BIANCHI	- Relatore -	R.G.N. 40387/2019
ROBERTO BINENTI		
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 22/03/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
ALFREDO POMPEO VIOLA

che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

**In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:**
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 2.2.2015 dal Tribunale di Piacenza (omissis) era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. in danno di (omissis) e (omissis), - limitatamente al periodo sino al 9.11.2011 -, e condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre alle statuizioni civili.

Sulla base delle testimonianze rese dalle persone offese (omissis), (omissis), il Tribunale aveva accertato che l'imputato (omissis), proprietario di fondo confinante con l'immobile abitato dai testimoni, aveva posto in essere, nel periodo sino al 9 novembre 2011, data di presentazione dell'ultimo atto di querela, una serie di condotte moleste e vessatorie che avevano determinato l'insorgere e il protrarsi in (omissis) (omissis) di uno stato di ansia.

2. Con sentenza pronunciata in data 14.2.2017 la Corte di appello di Bologna, adita con appello dell'imputato, aveva assolto (omissis) dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Il secondo giudice aveva escluso che le condotte poste in essere dall'imputato fossero animate da un intento persecutorio nei confronti dei vicini, trattandosi piuttosto dell'esercizio di facoltà inerenti al diritto di proprietà con modalità non rispettose delle regole di buon vicinato.

3. Con sentenza pronunciata in data 20.12.2017 la Corte di cassazione, sezione quinta, adita con ricorso presentato dal Procuratore generale e dalle parti civili (omissis) e (omissis) ha annullato la sentenza di appello, con rinvio per nuovo giudizio alla medesima Corte.

La sentenza rescindente ha evidenziato carenza motivazionale, laddove il giudice di appello, nella ricostruzione del fatto, aveva ridimensionato le condotte dell'imputato nell'ambito meramente civilistico operando una considerazione solo parcellizzata di ciascuna condotta senza la necessaria valutazione complessiva; inoltre, era stata ritenuta necessaria, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la ricorrenza di riscontri esterni alle dichiarazioni delle persone offese.

La sentenza di appello era poi incorsa in violazione della legge penale, laddove aveva ritenuto che la fattispecie ascritta richiedesse, per l'integrazione dell'elemento soggettivo, la finalità persecutoria, quando la norma penale, invece, richiede solo il dolo generico, integrato dalla volontà di commettere condotte moleste nella consapevolezza della idoneità delle stesse a determinare uno degli eventi, alternativamente, previsti dalla norma incriminatrice.

4. Con sentenza pronunciata in data 22.3.2019 la Corte di appello di Bologna, quale giudice del rinvio, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridotto le statuizioni civili, con conferma nel resto.

5. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (omissis), chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione delle norme penali, sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto, integrante, non la fattispecie ascritta bensì, quelle previste dagli artt. 610 e 660 cod. pen.

Da una parte, le condotte dell'imputato non potevano essere qualificate nemmeno come atti emulativi e, dall'altra, non vi era stato alcun accertamento in ordine alla eziologia e alla intensità dello stato di ansia lamentato da alcune persone offese.

La assenza, in capo all'autore delle condotte, di rappresentazione di un disvalore sociale delle stesse determina la insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, a prescindere dalla diversa percezione avuta dalle persone offese.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione di norme sostanziali e processuali in relazione alla condanna risarcitoria.

Le parti civili non avevano né indicato né provato i danni subiti.

Eccessiva era anche la condanna alla rifusione delle spese di lite.

Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio relativo alla attribuibilità all'imputato delle condotte vessatorie, poste in essere, invece, da soggetti non identificati o, comunque, diversi dall'imputato.

Le condotte, inoltre, erano prive di valenza vessatoria, trattandosi, piuttosto, dell'esercizio di facoltà inerenti al diritto di proprietà.

Viene infine dedotto che il reato ascritto era prescritto sin da epoca antecedente alla sentenza impugnata, ovvero, al più, sin dal 5 maggio 2019.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di motivi nuovi a sostegno del ricorso presentato.

6. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 decreto legge n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è articolato genericamente e ha contenuto di merito, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.

1. I motivi di ricorso riguardano, sotto diversi profili, l'accertamento della condotta e dell'evento, la sussistenza dell'elemento soggettivo, la qualificazione giuridica e le statuizioni civili.

1.1. Quanto all'accertamento delle condotte, il ricorso propone censure in ordine, da una parte, alla corrispondenza tra i fatti e il periodo considerato nell'imputazione e, dall'altra, alla identificazione dell'imputato come l'autore delle stesse.

Sotto il profilo cronologico le sentenze di merito hanno rilevato che le condotte vessatorie descritte dalle persone offese avevano avuto inizio in epoca precedente al febbraio 2009, epoca corrispondente alla entrata in vigore della novella che ha introdotto la fattispecie ascritta, e si erano protratte negli anni successivi, cagionando in (omissis) uno stato di ansia che, seppur insorto nell'anno 2008 per (omissis) si era protratto rendendo necessaria l'assunzione di terapia farmacologica.

Sul punto, il primo motivo di ricorso si limita a sostenere che la condanna era stata pronunciata per *"fatti successivi a quelli temporalmente contestati"* e *"sulla base di un danno evento verificatosi (2008) ancor prima dei fatti contestati"*.

Si tratta di argomentazione a contenuto di merito e articolata in termini generici, senza alcuna specifica censura motivazionale nei limiti del sindacato consentito in sede di legittimità.

Con riferimento alla prova specifica, il terzo motivo di ricorso sostiene che *"da un attento esame delle deposizioni testimoniali"* risulterebbe che le condotte moleste erano state realizzate da soggetti ignoti o diversi dall'imputato, nella specie la di lui moglie ovvero dipendenti dell'azienda.

Il ricorso, dunque, propone una diversa lettura delle prove, fondata su una considerazione diretta delle testimonianze, sollecitando così il collegio ad una rivisitazione dello specifico giudizio di merito, prospettiva non consentita nel giudizio di cassazione.

1.2. In ordine all'elemento soggettivo del reato, il primo motivo ripropone l'assunto secondo il quale l'imputato aveva agito solo per affermare il proprio diritto di proprietà *"senza alcun riscontrata o riscontrabile prefigurazione degli eventi alternativamente previsto dall'art. 612 bis c.p., quale conseguenza delle condotte poste in essere e della loro idoneità causale"*.

La prospettazione prescinde da quanto accertato dalle sentenze di merito, e da quanto, in particolare, ha rilevato sul punto il giudice del rinvio, laddove ha

WS
A

evidenziato, da una parte, la volontarietà delle singole condotte moleste – *“il suono della campana elettrica collegato al telefono ... poi sostituita dalla installazione di una sirena collegata ad un allarme, il rumore e le immissioni derivanti da automezzi lasciati per lungo tempo in moto, la collocazione di asini ... ad una decina di metri dall’abitazione^(omissis); il lancio nella proprietà^(omissis) di mozziconi di sigari e sassi, il disseccamento di parte del prato, il posizionamento di un gabinetto chimico nel lato più vicino al fondo^(omissis) il danneggiamento dei bidoncini della raccolta differenziata e l’apposizione di una rete oscurante nel tratto di recinzione prospiciente le finestre del piano terra dell’abitazione^(omissis)”* – e, dall’altra, la consapevolezza *“della idoneità delle medesime alla produzione sui propri vicini di uno stato di profondo disagio psicologico, quale dallo stesso direttamente constatato, quantomeno per le reiterate lamentele ricevute da parte dei componenti della famiglia^(omissis) ...”*.

Il ricorso, dunque, in ordine a un punto della decisione rispetto al quale la sentenza rescindente aveva dettato il principio di diritto secondo il quale alla integrazione dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, ha riproposto l’assunto secondo il quale l’imputato non si era prefigurato la idoneità delle condotte a determinare uno degli eventi indicati e richiesti dalla norma incriminatrice.

Argomento di merito che non si confronta con la specifica motivazione data sul punto dalla sentenza impugnata, laddove ha evidenziato che proprio la conflittualità dei rapporti con i vicini aveva reso palese all’imputato gli effetti della propria condotta.

1.3. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, il primo motivo deduce che le condotte dell’imputato *“non integrano il reato di molestia, bensì altri reati che non trovano collocazione nell’art. 612 bis c.p.”*, che il fatto oggettivo doveva essere qualificato come *“molestia e minaccia ... (art. 610 c.p. e 660 c.p.)”* in assenza di una indagine sulla idoneità *“a raggiungere i risultati tipizzati all’art. 612-bis c.p.”*.

L’assunto si fonda, dunque, su una diversa ricostruzione del fatto, e quindi, pur prospettato come denuncia di violazione della norma incriminatrice, deduce argomentazione di merito, finalizzata ad un diverso giudizio sul merito del fatto.

1.4. Quanto, infine, alle statuizioni civili – la sentenza impugnata ha liquidato il danno biologico nella misura di € 20 al giorno e il danno morale in misura pari al 40% del danno biologico – il secondo motivo deduce che le parti civili non avevano quantificato il danno, né di esso era stata data prova.

In rito, si rileva che è pacifico l'orientamento secondo il quale solo l'omessa presentazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado determina la revoca della costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 83, comma 2, cod. proc. pen., e non anche la presentazione di richieste risarcitorie non specificate nell'ammontare (Sez. 6, 15/04/2009, Morrone, Rv. 244526; Sez. 6, 22/12/2015, Biffi, Rv. 266537).

I giudici, poi, proprio in considerazione della natura non patrimoniale dei danni, hanno operato una liquidazione in via equitativa, applicando le tabelle approvate con decreto ministeriale.

Il motivo, dunque, *in parte qua*, è manifestamente infondato.

Viene anche censurata, perché "gravosa", la statuizione concernente la liquidazione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili.

La sentenza impugnata ha provveduto a liquidare le spese delle parti civili con riferimento al primo giudizio di appello, a quello di legittimità e a quello in sede di rinvio.

Il motivo è articolato genericamente, in quanto si limita a evidenziare che il primo ricorso per cassazione era stato proposto dal Procuratore generale, e non anche dalle parti civili, e che nel giudizio di rinvio era stata ridotta la liquidazione del danno.

In particolare, la difesa, che non contesta la effettiva partecipazione delle parti civili nei giudizi cui si riferisce la statuizione impugnata, nemmeno prospetta una violazione delle tabelle concernenti la liquidazione di diritti e onorari professionali, ma deduce una inesistente "parziale soccombenza" nel giudizio di rinvio e si lamenta che gli onorari relativi al giudizio di legittimità siano stati liquidati con riferimento ai "valori medi per l'intera fase".

Viene dunque, ancora, prospettata una critica al merito della liquidazione operata, profilo non sindacabile nel giudizio di legittimità.

2. Il motivo di ricorso concernente la prescrizione del reato è manifestamente infondato.

Le sentenze di merito hanno definito l'ambito cronologico dell'accertamento di reato sino alla data del 9 novembre 2011, coincidente con la data di presentazione dell'ultimo atto di querela.

La difesa ha sostenuto che il reato si era consumato nel momento della produzione dell'evento (lo stato di ansia) e quindi, per quanto riguarda ^(omissis), nell'anno 2008 e, relativamente a ^(omissis), al dicembre 2009.

MS
9

Di conseguenza veniva determinata la scadenza del termine prescrizione massimo (pari ad anni sette e mesi sei) in epoca antecedente alla data di pronuncia della sentenza impugnata.

Il motivo è manifestamente infondato.

La fattispecie di cui trattasi è reato abituale e di evento che si perfeziona al momento della realizzazione di uno degli eventi alternativi previsti dalla norma e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, e dunque nella data di cessazione delle condotte persecutorie ovvero, in caso di contestazione aperta, nella data di pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 5, 11/12/2019, A., Rv. 279081; Sez. 5, 8/06/2016, G., Rv. 269081; Sez. 5, 14/01/2019, P. Rv. 275381).

La decorrenza del termine prescrizione va, dunque, fissata alla data del 9.11.2011, rispetto alla quale i giudici del merito hanno delimitato l'accertamento penale.

Il termine prescrizione massimo, pari ad anni sette e mesi, non era quindi decorso alla data di pronuncia della sentenza impugnata.

Va inoltre precisato che la inammissibilità del ricorso - qui dichiarata - impone di ritenere non rilevante, a fini della prescrizione, il decorso del tempo successivo alla pronuncia della decisione impugnata, in conformità agli orientamenti emersi nella presente sede di legittimità secondo i quali le cause originarie di inammissibilità precludono la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione (Sez. Un., 30.6.1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. Un., 22.11.2000, D. L., Rv. 217266; Sez. Un., 22.3.2005, Bracale, Rv. 231164).

3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

WB
F

Così deciso il 17 dicembre 2020.

Il Consigliere estensore

Michele Bianchi
Michele Bianchi

Il Presidente

Adriano Iasillo

Adriano Iasillo

**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**
23 FEB 2021
IL CANCELLIERE
Stefania FAIELLA

[Handwritten signature]